



Regolamento n. 36

REGOLAMENTO PER LE CONSULTE PROVINCIALI

TITOLO PRIMO
DETERMINAZIONE DEL NUMERO, COMPOSIZIONE E MODALITÀ DELLE
CONSULTE

Art. 1
Istituzione

1. Sono istituite dal consiglio ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, su richiesta degli organi di governo, almeno sei consulte provinciali con compiti di esprimere pareri e di formulare proposte nelle materie sottoindicate:

- a) ambiente e territorio;
- b) cultura;
- c) economia;
- d) servizi sociali e sanitari;
- e) sport;
- f) pari opportunità.

Art. 2
Composizione

- 1. Le consulte sono composte da minimo 10 a massimo 40 componenti:
- 2. Possono far parte delle consulte i cittadini ed i rappresentanti di comuni, di enti, di organizzazioni e associazioni che hanno sede nel territorio provinciale.

Art. 3
Nomina

- 1. Le consulte sono nominate dal presidente della provincia sulla base degli indirizzi, in quanto compatibili, stabiliti dal consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 4
Durata

- 1. Le consulte durano in carica quanto il presidente della provincia che le ha nominate.

TITOLO SECONDO
ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE

Art. 5
Presidente

- 1. Le consulte sono presiedute dal presidente della provincia o dal vice presidente o da un assessore provinciale o da un consigliere provinciale, delegato dal presidente della provincia.

Art. 6
Segreteria

- 1. Un dipendente di ruolo della provincia, nominato dal segretario generale svolge funzioni di segreteria delle consulte.

Art. 7
Convocazione

1. Le consulte possono riunirsi per determinazione del presidente della provincia, per deliberazione della giunta provinciale e per domanda di un quarto dei consiglieri provinciali.
2. Le consulte sono convocate dal presidente della consulta.
3. Le convocazioni sono fatte dal presidente della consulta mediante avvisi scritti da consegnarsi a domicilio dei singoli componenti, di norma, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Gli avvisi di convocazione sono comunicati ai consiglieri provinciali e agli assessori provinciali.
4. L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare.

Art. 8
Numero legale per le sedute

1. Per la validità delle sedute delle consulte, è richiesta la presenza di almeno metà dei componenti.

Art. 9
Numero necessario di voti per rendere validi i pareri o le proposte delle consulte

1. I pareri e le proposte delle consulte sono validi se ottengono la maggioranza assoluta dei voti.
2. I pareri e le proposte delle consulte hanno validità giuridica di pareri facoltativi non vincolanti.
3. Nello svolgimento delle funzioni di loro competenza le consulte non dispongono di poteri di emanare direttive, né di procedere ad imputazioni di responsabilità

Art. 10
Partecipazione degli assessori e dei consiglieri alle sedute delle consulte

1. I componenti della giunta provinciale e i consiglieri provinciali possono partecipare alle sedute delle consulte per farvi comunicazioni, senza diritto di voto.

Art. 11
Processo verbale delle sedute delle consulte

1. Delle sedute delle consulte si redige il processo verbale da parte del segretario della consulta.
2. Il processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
3. Il processo verbale entro dieci giorni dalla seduta viene trasmesso a cura del segretario della consulta al presidente della provincia ed al consiglio provinciale.

Art. 12
Pubblicità dei lavori delle consulte

1. Le sedute delle consulte sono pubbliche, eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

Art. 13
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili si applicano alle consulte le disposizioni che regolano il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.